

Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.**

### **Art. 30**

*(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 12/2002)*

1. All'articolo 27 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** la rubrica è sostituita dalla seguente: << Attività di acconciatore >>;

**b)** al comma 1 le parole << parrucchiere misto >> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore >>;

**c)** il comma 2 è sostituito dal seguente:

**<<2.** L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.>>.